



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

5° Settore – Demanio

Via Giacomo Genovino, 8 – 80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 – P.I.V.A.: 01368590632
Responsabile arch. Giampiero Lamonica ☎ +039-081-3332926 - PEC: settoreporto@pec.comune.forio.na.it

ORDINANZA

n. 123 del 29.03.2024

Il sottoscritto responsabile del V del Comune di Forio, servizio Demanio, arch. Giampiero Lamonica:

Premesso che

- con Ordinanza di questo settore n. 192 del 02.10.2019 si sono interdetti alcuni tratti costieri del Comune di Forio interessati da potenziali fenomeni di frana e smottamenti dei costoni sovrastanti;
- la Baia di Sorgeto per la succitata ordinanza è interdetta nella sua interezza;
- con determina dirigenziale n. 58 del 27.05.2009 fu conferito incarico professionale al Geologo Filomena Miragliuolo, al fine di redigere una perizia geologica ed un relativo parere sulla stabilità del costone della Baia di Sorgeto, dopo gli interventi eseguiti dall'Ufficio Tecnico, e se la mitigazione del rischio fosse tale da consentire una fruizione della Baia, anche parziale;
- con la relazione del Geologo Filomena Miragliuolo del giugno 2010 e della successiva integrazione si afferma: *"In merito a quanto richiestomi, e sulla base delle considerazioni prima evidenziate è parere della scrivente che la fruizione della baia nei tratti immediatamente sottostanti le opere di rafforzamento corticale (reti-funi) sia esente dai pericoli di "caduta massi", fermo restando la corretta esecuzione, manutenzione e il costante monitoraggio della tenuta delle opere realizzate. Permangono situazioni di rischio molto elevato nei tratti laddove le opere non sono state eseguite."*;
- il Comune di Forio, III Settore, in data 29 giugno 2010, ha richiesto ulteriore parere al Prof. Tommaso De Pippo, che in data 05.11.1999 aveva redatto idoneo parere sulla situazione statica della Baia di Sorgeto, in base al quale la Capitaneria di Porto di Ischia aveva emesso l'Ordinanza n.07/2000, con la quale già aveva disposto la riapertura parziale della Baia;

Visto

- il parere del Prof. Tommaso De Pippo, del 7 luglio 2010, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 08.07.2010 al n. 17072 completo di planimetria ove si evidenziavano le aree che potevano essere riaperte e le aree che dovevano restare interdette;
- l'Ordinanza del V settore n. 229/2011, che alla luce del parere di cui sopra del Prof. De Pippo, delle opere integrative realizzate dalla Ditta Dolomiti Rocce, e della relazione della stessa ditta prot.n. 18466/2011 dispone di provvedere alla revoca parziale della ordinanza n. 16688 del 17 giugno 2008, e precisamente l'ultimo capoverso della lett.m) dell'art.1, che recita testualmente: *"...omissis. Tale estensione non è ritenuta valida per la Baia di Sorgeto dove il divieto dovrà essere ritenuto applicabile all'intera Baia."*, per il periodo fino al 30 ottobre 2011, con le modalità di cui al dispositivo, e di stabilire che in seguito ai successivi monitoraggi si provvederà a ordinare la riapertura parziale della Baia almeno per il periodo estivo di ogni anno;

Visto

- la determina del 5° settore n. 244 del 21.02.2024, avente ad oggetto: *" approvazione preventivo ditta Lady Diana srls per lavori di ispezione al sistema corticale esistente alla baia di Sorgeto nel Comune di Forio"*;
- la determina del 5° settore n. 417 del 20.03.2024, avente ad oggetto: *" lavori urgenti di manutenzione del sistema corticale e messa in sicurezza della baia di Sorgeto – I° stralcio - affidamento alla ditta Lady Diana srls."*;
- il certificato di regolare esecuzione e relazione finale sui lavori eseguiti, prot. n. 12715 del 29.03.2024, a firma dell'ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo, del 1° settore del Comune di Forio, e dell'Impresa esecutrice dei lavori Lady Diana S.r.l.s.- P. IVA 08818571211, con il quale si certifica che i lavori di: *"Lavori urgenti di manutenzione del sistema corticale e messa in sicurezza della Baia di Sorgeto – I Stralcio"* sono stati regolarmente eseguiti e che per quanto riguarda strettamente l'area di intervento permettono di dichiarare che il rischio di caduta



materiale lapideo potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità, per l'immediato periodo è da ritenersi da escludere;

Preso atto che

- sia il parere del Prof. De Pippo, sia le relazioni sui precedenti lavori effettuati, sia l'attuale relazione finale della Direzione lavori sugli interventi eseguiti dalla ditta Lady Diana S.r.l.s., evidenziano che occorre provvedere a continui monitoraggi sulle condizioni di stabilità delle pareti rocciose ed ispezioni del sistema di reti di protezione, soprattutto dopo particolari eventi meteorici e/o eventi sismici;
- annualmente si è provveduto al monitoraggio dell'area ed all'esecuzione di lavori;

Visto

- l'art. 59 del D.P.R. n. 616/77 con il quale venivano delegate alle Regione le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;
- il D.P.C.M. del 21/12/1995 con il quale vennero individuate le aree sottratte alla gestione Regionale;
- la legge n°59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo;
- la legge 4.12.1993, n° 494 ed i successivi decreti di attuazione; le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998 n. 112, di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";
- il D.L.vo n° 96 del 30/03/1999, artt.40,41 e 42;
- la delibera di G.R. n 395 del 28.03.2006 "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo";
- il D.L.vo n.267/2000;
- la Delibera G.M. 7 del 18.1.2024 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale;
- il Decreto Sindacale di conferimento incarichi di posizioni organizzative n. 5 del 18.01.2024 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Per quanto di competenza ritenuto doveroso provvedere in merito, in virtù della qualifica, delle mansioni e nell'esercizio del potere attribuitogli sulle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo **ed alla luce di quanto sopra evidenziato e del succitato certificato di regolare esecuzione e relazione finale sui lavori eseguiti, prot. n. 12715 del 29.03.2024**

ORDINA

la revoca parziale dell'ordinanza n. 192 del 02.10.2019 consentendo la fruibilità della Baia di Sorgeto esclusivamente nell'area indicata "zona fruibile stagione estiva" fino al 30 ottobre 2024 confermando l'interdizione nelle restanti aree così come raffigurato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

DISPONE

- a. che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Forio.
- b. che copia del presente provvedimento sia notificato al Comando Polizia Municipale di Forio, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ed al Locamare Forio, al Comando dei Carabinieri di Forio e al Commissariato della Polizia di Stato di Ischia, i quali, ognuno per le rispettive competenze, si incaricano per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente.
- c. In caso di violazione della presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone, alle cose ed al Demanio che possano derivare dall'inosservanza della presente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare:
 - sanzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) _ sanzione prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 _ sanzione prevista dall'art. 1164 del Codice di Navigazione;
 - e di quant'altro stabilito dalle leggi e regolamenti attinenti in materia.
- d. che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con effetto immediato.

RENDE NOTO che

- a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giampiero Lamonica del Comune di Forio – via G. Genovino n. 8.

Il Responsabile del V Settore
(arch. Giampiero Lamonica)



